

D.A. n. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 4 Programmazione ospedaliera

Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n° 40/84 che consente alle AASSPP di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con strutture esterne al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi;

VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTA la legge 8 novembre 1991 n. 381 sulle cooperative sociali;

VISTO il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22/94 ó Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ó Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

VISTO il decreto legislativo n.229/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 2597 del 17 ottobre 2008 rideterminazione delle tariffe per il servizio di trasporto emodializzati;

VISTA la nota assessoriale prot. 6436 del 27 ottobre 2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di soccorso 118;

VISTA la L.R. n. 5 del 14 aprile 2009 Riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il D.A n. 3159 del 24.12.2010 inerente i rimborsi destinati al servizio di trasporto di emodializzati con il quale è stato riconosciuto alle organizzazioni in convenzione un rimborso aggiuntivo una tantum, per gli anni 2009-2011 del 2% incrementale su ogni trasporto effettuato e da effettuare; nonchè specificatamente l'art. 1 dove è espressamente richiamato l'apporto della SUES alle attività di trasporto degli emodializzati

VISTO il D.A. n. 477 del 21.03.2011 ó Interventi in materia di trasporto di pazienti emodializzati.

CONSIDERATO che è necessario regolamentare l'attività delle strutture esterne ammesse alla stipula di convenzioni con le AASSPP per il trasporto degli emodializzati, al fine di definire sull'intero territorio

regionale uniformi procedure di trasporto degli emodializzati sulla base di un partecipato confronto con le associazioni ed operatori del settore;

TENUTO CONTO che allo stato attuale nella regione siciliana la libertà di scelta dell'utente è limitata alla esclusiva offerta di servizio di trasporto affidato ad Enti Terzi che operano in convenzione con le AASSPP.

CONSIDERATO che in base a precise risultanze epidemiologiche e ad opportune segnalazioni fornite dalle associazioni di malati regionali e nazionali risulta un apprezzabile numero di pazienti con un grado di autonomia tale da assicurare la totale autosufficienza ;

CONSIDERATO l'intento di questo Assessorato di permettere ai soggetti nefropatici autonomi di svincolarsi dal concetto di malattia invalidante puntando sulla loro integra autosufficienza riconoscendo agli stessi un rimborso economico da utilizzare, in occasione dei trattamenti emodialitici, per qualsiasi mezzo di trasporto.

CONSIDERATO opportuno, alle stessa stregua di altre realtà regionali, erogare direttamente anche a pazienti con accompagnatore un rimborso in ragione dello spostamento compiuto con mezzo proprio rispetto alla sua residenza per eseguire il trattamento di emodialisi, fermo restando il diritto del paziente di scegliere di servirsi di mezzi o tipologie diverse di trasporto, in tal caso lo stesso si farà carico dei costi della eventuale differenza;

RITENUTO conseguente definire che i pazienti emodializzati possono distinguersi in tre categorie in base al grado di autosufficienza:

1. Utente autosufficiente
2. Utente parzialmente autosufficiente
3. Utente non autosufficiente

e sulla scorta di tale distinzione differenziare le tipologie di rimborso come di seguito specificato;

RITENUTO opportuno istituire un albo regionale che registri i requisiti degli enti idonei al servizio;

RAVVISATA la opportunità di far ricadere le risorse assegnate al servizio di trasporto degli emodializzati nel quadro del contenimento di spesa a cui i correnti impegni richiamano la Regione Siciliana.

CONSIDERATO opportuno intervenire sulla rideterminazione delle tariffe per come individuate nei citati D. A. 2597/08 e D. A. 3159/10 per gli importi dovuti a titolo di rimborso spese relativo al servizio reso in convenzione con le AASSPP per il trasporto dei pazienti da sottoporre ad emodialisi;

CONSIDERATO che parimenti occorre ridefinire le tariffe di rimborso per le diverse tipologie di trasporto previste anche in funzione delle mutate condizioni organizzative meglio esplicitate nell'allegato tecnico;

CONSIDERATO opportuno confermare il criterio di distinzione in fasce di rimborso a favore degli i Enti aventi diritto in base alla distanza coperta tra il domicilio dell'utente ed il centro dialisi per come certificato dallo stesso.

INDIVIDUATE le due condizioni di rimborso che dovranno essere riconosciute agli utenti autosufficienti aventi diritto utilizzando il criterio della distanza del centro dialisi dalla residenza dell'utente per come di seguito: fino a sette chilometri Euro 8,00 quale tariffa base. Oltre i sette chilometri coperti tra andata e ritorno verrà riconosciuto il rimborso di Euro 0,30 (pari all'attuale costo di 1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente, per il rimborso del quale è necessaria la preventiva autorizzazione della ASP competente.

INDIVIDUATE le condizioni di rimborso che dovranno essere riconosciute agli enti accreditati per il trasporto degli aventi diritto utilizzando il criterio della distanza del centro dialisi dalla residenza dell'utente per come indicato nella tabella di seguito e specificando che oltre i 60 chilometri coperti tra andata e ritorno verrà riconosciuto il rimborso di Euro 0,30 (pari all'attuale costo di 1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente per il rimborso del quale è necessaria la preventiva autorizzazione della ASP competente.

TIPOLOGIA TRASPORTO	TIPOLOGIA PAZIENTE	DISTANZA Km ANDATA /RITORNO	RIMBORSO UTENTE
MEZZO PRIVATO	AUTONOMI +/- ACCOMPAGNATORE	< 7 Km	E 8.00
		> 7 Km	E 0.30/Km x gli eccedenti i 7
SERVIZIO TRASPORTO IN COINVENZIONE ONLUS/SEUS			RIMBORSO ONLUS/SEUS
AMBULANZA	NON AUTONOMO	<30 Km	E 44.50
		> 30 Km	E 48.00
		>60 Km	E 0.30/Km eccedenti i 60
AUTOVETTURA ONLUS CONVENZIONATE SINGOLO PAZIENTE	LIMITATAMENTE AUTONOMO	< 30 Km	E 33.00 EURO
		> 30 Km	E 44.00 EURO
		>60 Km	E 0.30/Km eccedenti i 60
AUTOVETTURA ONLUS CONVENZIONATE MAX 3 PAZIENTI		> 30 Km AREA METROPOLITANA	E 6,00 secondo paziente oltre il primo

VISTE le considerazioni del tavolo tecnico all'auopo costituito sulla materia oggetto del presente decreto nella seduta conclusiva del 22 settembre 2011

D E C R E T A

ART. 1

È approvato il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia allegato quale parte integrante al presente decreto. Le Aziende Sanitarie Provinciali sono tenute ad osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte.

ART. 2

È istituito presso l'Assessorato Regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al superiore articolo, al quale obbligatoriamente le AASSPP dovranno far riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia.

ART. 3

L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per essere ammessi alla stipula di convenzioni con le AASSPP della Regione Siciliana finalizzate alla erogazione del servizio di trasporto di soggetti emodializzati secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 1. I rapporti di convenzione tra Enti e AASSPP della Regione Siciliana avranno durata di tre anni.

ART. 4

Gli Enti in regola con la normativa vigente ed interessati allo svolgimento del servizio di trasporto degli emodializzati presso i centri sanitari nei quali gli stessi sono curati dovranno avanzare istanza per l'inserimento nell'albo entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla GURS.

ART. 5

L'albo di cui all'articolo 2 del presente decreto verrà annualmente aggiornato a cura dei competenti uffici di questo Assessorato sulla base delle nuove istanze presentate tra l'1 ed il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 6

Le AASSPP competenti per territorio della Regione Siciliana provvederanno con cadenza annuale alla puntuale verifica del mantenimento dei requisiti previsti da parte dei soggetti accreditati, comunicando all'Assessorato i risultati dell'istruttoria ai fini del mantenimento o cancellazione dall'albo degli enti accreditati. La eventuale cancellazione verrà adottata da questo Assessorato con motivato provvedimento.

ART. 7

A far data dal 1 gennaio 2012 per il trasporto degli emodializzati le Aziende, riconoscono agli utenti autonomi aventi diritto, a seguito di formale istanza a mezzo del modello allegato, le tariffe in base alla distanza coperta (andata e ritorno) dal singolo utente per recarsi con mezzo proprio al Centro Emodialisi, fermo restando il diritto del paziente di scegliere di servirsi di mezzi o tipologie diverse di trasporto, in tal caso lo stesso si farà carico dei costi della eventuale differenza. Qualora il paziente dovesse scegliere un centro dialisi più lontano di quello indicato dalla ASP, si farà carico dei costi della eventuale differenza.

TIPOLOGIA TRASPORTO	TIPOLOGIA PAZIENTE	DISTANZA Km ANDATA /RITORNO	RIMBORSO UTENTE
MEZZO PRIVATO	AUTONOMI +/- ACCOMPAGNATORE	< 7 Km	E 8.00
		> 7 Km	E 0.30/Km x gli eccedenti i 7

Per il rimborso di Euro 0,30 (pari all'attuale costo di 1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente è necessaria la preventiva autorizzazione della ASP competente.

ART. 8

A far data dal 1 gennaio 2012 per il trasporto degli emodializzati le Aziende, agli Enti accreditati iscritti all'Albo regionale, riconoscono i seguenti rimborsi in base alla tipologia di trasporto e al grado di autonomia del paziente:

SERVIZIO TRASPORTO IN COINVENZIONE ONLUS/SEUS		RIMBORSO ONLUS/SEUS	
AMBULANZA	NON AUTONOMO	<30 Km	E 44.50
		> 30 Km	E 48.00
		>60 Km	E 0.30/Km eccedenti i 60
AUTOVETTURA ONLUS CONVENZIONATE SINGOLO PAZIENTE	LIMITATAMENTE AUTONOMO	< 30 Km	E 33.00 EURO
		> 30 Km	E 44.00 EURO
		<60 Km	E 0.30/Km eccedenti i 60
AUTOVETTURA ONLUS CONVENZIONATE MAX 3 PAZIENTI		> 30 Km AREA METROPOLITANA	E 6,00 secondo paziente oltre il primo

Per il rimborso di Euro 0,30 (pari all'attuale costo di 1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente è necessaria la preventiva autorizzazione della ASP competente

I superiori rimborsi verranno annualmente aggiornati con l'incremento previsto dall'ISTAT .

Il calcolo dei chilometri deve tenere conto della distanza che il mezzo percorre dalla postazione di ricovero dei mezzi di trasporto al domicilio del paziente e al centro dialisi sede del trattamento e ritorno.

Le AASSPP, a tal fine, acquisiscono dagli Enti accreditati la mappa con la dislocazione dei mezzi e riconoscono al distanza più breve tra i tre punti di calcolo individuando l'autoveicolo e il centro di dialisi più vicino al domicilio del paziente. Qualora il paziente dovesse scegliere un centro dialisi più lontano si farà carico dei costi della eventuale differenza.

ART. 9

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

L'Assessore Regionale alla Salute
Dott. Massimo Russo

Il Dirigente Generale
Dott. Maurizio Guizzardi

Il Dirigente del Servizio 4
Dott.ssa Rosalia Murè

Il Dirigente dell'UOB 4.2
Dott. Salvatore Requirez